

Sentenza Massa sul fine vita: e i paletti della Consulta?

1. *Paletti* piantati nella sabbia. Eppure la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, lo aveva scritto e ne era fermamente convinta. Sostituendosi a un Parlamento che – a suo avviso – tardava a legiferare, aveva eliminato la sanzione per l'aiuto al suicidio, precisando tuttavia di aver fissato *paletti* ben precisi, ai quali i giudici di merito avrebbero dovuto attenersi: pena il rischio di far venir meno quella *cintura protettiva* da mantenere a salvaguardia di chi non poteva essere considerato del tutto libero di autodeterminarsi.

Come su questo sito abbiamo avuto modo di rilevare nell'immediato (<https://www.centrostudilivativo.it/il-black-friday-per-la-tutela-della-vita-in-italia/>. <https://www.centrostudilivativo.it/sul-suicidio-assistito-la-consulta-ha-imboccato-una-via-allarmante/>), si è trattato di *paletti* piantati nella sabbia di una giurisprudenza da tempo impegnata a demolire l'indisponibilità del bene-vita. D'altronde, perché mai i giudici avrebbero dovuto sentirsi limitati?

Se la Consulta aveva ritenuto di portare a compimento un percorso solo avviato dal legislatore, creando una norma *ex nihilo*, perché non avrebbe potuto interpretarla creativamente chi quella norma è chiamato ad applicarla? Estendendone la portata a casi non espressamente contemplati dalla Corte cost., ma che la sensibilità dell'interprete avesse ritenuto meritevole del medesimo trattamento?

2. E' esattamente quanto accaduto a Massa, dove la Corte di Assise, con la sentenza pronunciata il 27 luglio scorso e depositata il 2 settembre, ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dall'accusa di avere, nella qualità rispettivamente di segretario e di legale responsabile dell'associazione *Soccorso Civile*, prestato aiuto a Trentini Davide nell'esecuzione del proposito suicidiario, accompagnandolo in Svizzera al centro S.O.S. *Eutanasia*. Il copione sembra essere quello già tristemente sperimentato nel caso di Fabiani Antoniani: anche questa volta un uomo sofferente è stato assecondato nel suo desiderio di darsi la morte.

Con qualche differenza. Davide Trentini non era tenuto in vita da alcun trattamento di sostegno vitale: non era attaccato a un respiratore, né era alimentato o idratato artificialmente. Necessitava del costante aiuto di una

persona per svolgere le sue funzioni quotidiane e assumeva degli antidolorifici.

Come fare, allora, per superare uno dei *paletti* posti dalla Corte, proprio con riferimento alle condizioni in cui deve trovarsi l'aspirante suicida affinché possa considerarsi scriminata la condotta dell'agevolatore? Tutto sta a stabilire cosa debba essere inteso per *"trattamento di sostegno vitale"*.

3. Per la Corte di Massa, *"la dipendenza da 'trattamenti di sostegno vitale' non significa necessariamente ed esclusivamente 'dipendenza da una macchina'"*. Per i giudici, posto che il punto di partenza da cui ha preso le mosse la Corte Costituzionale è da individuarsi nella legge 219 del 2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento, e poiché detta normativa consente di rinunciare a qualsiasi trattamento sanitario (comprese l'alimentazione e l'idratazione artificiali, così arbitrariamente qualificate), non vi è ragione per non estendere la portata della causa di giustificazione creata dalla Consulta a casi simili. *"Il riferimento, quindi, – è il dictum della Corte di Assise -, è da intendersi fatto a qualsiasi trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici"*.

La creatività dei giudici di Massa non si arresta qui. C'erano almeno altri due *paletti* da aggirare. La Consulta aveva stabilito che, per i casi anteriori a quello oggetto del proprio giudizio, non potendosi pretendere l'osservanza delle condizioni relative all'effettuazione della procedura nell'ambito del servizio sanitario nazionale e alla preventiva informativa al malato circa le possibili soluzioni alternative, in particolare circa l'accesso alle cure palliative, era necessario che le modalità seguite fossero comunque *"idonee ad offrire garanzie sostanzialmente equivalenti"*.

Quanto alla verifica in ambito medico, i giudici di Massa hanno ritenuto sufficiente i colloqui effettuati con i medici della struttura svizzera: il cui oggetto sociale, reso esplicito dalla denominazione – *S.O.S. Eutanasia* -, lascia più di qualche dubbio sul vaglio rigoroso di soluzioni alternative al suicidio. Ancora più dubbia è la ritenuta equivalenza, rispetto alle cure palliative, della mera somministrazione di farmaci antidolorifici.

4. La sentenza della Corte di Assise di Massa offre almeno due conferme e impone un monito.

La prima conferma riguarda il carattere sostanzialmente eutanasico della legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, riferimento non a caso imprescindibile sia per la Corte Costituzionale sia per i giudici di Massa per aprire alla morte su richiesta. La seconda attiene al ruolo della giurisprudenza, ancora una volta avanguardia del completamento della demolizione dei presidi posti a tutela delle vite deboli.

Il monito chiama in causa non soltanto i giuristi: segnala l'urgenza di proseguire la ricostruzione di una cultura della vita che accompagni i sofferenti. Rispettando fine alla fine la loro dignità di ogni uomo che soffre. Senza scorciatoie svizzere.

Domenico Airoma

Set 10, 2020

<https://www.centrostudilivertino.it/sentenza-massa-sul-fine-vita-e-i-paletti-della-consulta/>